



**ORDINANZA MUNICIPALE**  
concernente la videosorveglianza  
nel territorio di Massagno

Ris. Mun. 21.08.2017

Il **Municipio di Massagno**, richiamati:

- l'art. 192 LOC

- l'art. 2 cpv. 2 del Regolamento comunale conc. la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Massagno

emette la seguente

**o r d i n a n z a:**

Art. 1

**Oggetto e  
campo di  
applicazione**

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione del Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Massagno del 7 giugno 2013.

Art. 2

**Scopo**

La videosorveglianza è segnatamente intesa a proteggere la collettività, prevenire furti e danni alle strutture, a prevenire e reprimere le attività illecite e tutelare la sicurezza, il decoro, l'igiene e l'integrità degli immobili di proprietà comunale o ad uso pubblico.

Art. 3

**Principi**

<sup>1</sup> E' esclusa la videosorveglianza da parte del Comune di aree private, ancorché aperte al pubblico.

<sup>2</sup> La posa e l'uso di apparecchi di videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della sfera privata delle persone che non deve essere sorvegliata (art. 179 quater del Codice Penale Svizzero).

<sup>3</sup> Il Municipio, dal profilo tecnico, può affidare a terzi la pianificazione e l'installazione delle apparecchiature necessarie. La gestione è affidata a funzionari del Comune.

Art. 4

**Utilizzazione**

<sup>1</sup> Il Municipio decide la posa di apparecchi di videosorveglianza nei luoghi sensibili necessitanti di accresciuta protezione, conformemente allo scopo illustrato all'art. 2 della presente Ordinanza.

<sup>2</sup> La posa di apparecchi di videosorveglianza è decisa dal Municipio.

<sup>3</sup> L'ubicazione della videosorveglianza è la seguente:

- edificio ed aree attigue alle Scuole comunali Nosedo;
- edifici amministrativi ed aree attigue al Palazzo comunale, via Motta
- l'autosilo Santa Lucia (1)

Art. 5  
**Informazione** <sup>1</sup> L'informazione deve essere ben visibile, chiara e deve riportare la base legale, nonché l'indicazione del servizio responsabile.  
<sup>2</sup> In presenza di più videocamere l'informazione deve essere ripetuta.

Art. 6  
**Autorizzazioni** L'uso dei sistemi di videosorveglianza e l'accesso ai dati registrati è limitato a funzionari dirigenti designati dal Municipio, previa specifica formazione sui doveri, diritti e responsabilità.

Art. 7  
**Protezione dei dati** Il Municipio adotta tutte le misure per impedire l'entrata nei locali e l'uso delle attrezzature, prescrive codici protetti di accesso per la visione delle registrazioni da parte di terzi non autorizzati.  
Trascorse le 100 ore di registrazione delle immagini, le stesse vengono automaticamente eliminate dal sistema informatico.

Art. 8  
**Entrata in vigore** <sup>1</sup> La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 192 LOC entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.  
<sup>2</sup> La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni norma precedentemente emanata in materia.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. Giovanni Bruschetti

Marco Poretti

La presente ordinanza è pubblicata dal 22.08.2017 al 22.09.2017

(1) modifica ris. mun. del 21.8.2017